## **ART. 79 - INDENNITA’ DI CASSA**

* 1. Ai lavoratori **che devono maneggiare di regola denaro, fatta eccezione per i lavoratori di cui al successivo punto 3, è dovuta l’indennità mensile di cassa in misura pari al 3% delle seguenti voci retributive:**
* **Minimo contrattuale, di cui al punto 3 dell’art. 68;**
* **Aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 69;**
* **Superminimo individuale pensionabile, di cui alla lettera c) del punto 1.1 dell’art. 68.**

**L’indennità mensile di cui al precedente capoverso è ridotta di 1/26 per ogni giornata di assenza dal servizio a qualunque titolo.**

* 1. **L’indennità di cassa non è dovuta ai lavoratori che siano oggetto di un’apposita copertura assicurativa, o siano stati preventivamente esonerati per iscritto da ogni responsabilità per le eventuali mancanze nella resa dei conti, sempre che non si tratti di colpa grave.**
  2. **Al personale di bordo che provvede alla vendita di titoli di viaggio e di altri servizi offerti dall’azienda ai viaggiatori, verrà riconosciuta una provvigione per ogni vendita conclusa.**

**Le modalità di erogazione di tale provvigione saranno oggetto di specifico accordo da definire tra le parti a livello aziendale.**

.